

Decreto Dirigenziale n. 64 del 04/04/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

EX D. LGS. N. 59/05, ORA D.LGS. 152/06. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, IMPIANTO ESISTENTE, PRIMA AUTORIZZAZIONE, PER L'ATTIVITA' IPPC CODICE 6.4B., ERNESTO COPPOLA & FIGLI SRL, CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO, VIA MACELLO, 5.



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and* (di seguito abbreviato in IPPC);

CHE la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;

CHE per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopraccitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

CHE a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef = BAT *References*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT = *Best Available Techniques*);

CHE la Regione Campania, con Delibera n. 62 del 19/01/2007, stabiliva che le domande di A.I.A. per gli impianti esistenti dovessero essere presentate tra il 05/02/07 e il 30/03/07 e che dovessero pervenire ai competenti Settori Provinciali entro e non oltre le ore 12,00 del 30 marzo 2007;

CHE, con la stessa Delibera, si faceva carico il Coordinatore dell'Area 05 di disporre con proprio Decreto Dirigenziale, la pubblicazione della modulistica all'uopo predisposta sul BURC e nella pagina Ambiente del sito web della Regione Campania;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007 la Regione Campania ha approvato la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di Richiesta per l'A.I.A.;

CHE con Delibera n. 1158 del 29 giugno 2007 la Giunta Regionale prorogava al 31 Agosto 2007 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di A.I.A. per gli impianti esistenti;

CHE con D.L. n. 180 del 30 ottobre 2007 è stato differito il termine di rilascio dell'A.I.A al 31 marzo 2008;

CHE con apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Università degli Studi del Sannio di Benevento il 27 agosto 2007 venivano definite le modalità per la erogazione del supporto tecnicoscientifico per la definizione delle pratiche di A.I.A. come previsto, tra l'altro, dal D.Lgs. n. 59/2005;

CHE con nota assunta al prot. 682449 del 04/08/2008 l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, Dipartimento di Ingegneria, trasmetteva il rapporto Tecnico-Istruttorio n. 47/SA, a supporto della valutazione della domanda presentata dalla Ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl;

ESAMINATA:

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata in data 27/08/2007, prot. n. 727404, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 59/05, ora D.Lgs. 152/06, dalla ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl, per l' attività IPPC codice 6.4b, sede legale e impianto nel Comune di Mercato San Severino, via Macello, 5;



CONSIDERATO:

CHE l'impianto è da considerarsi esistente ai sensi dell'ex D.Lgs. 59/05, al fine dell'esercizio dell'attività IPPC: codice 6.4 b: *Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);*

CHE il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all' art. 5, comma 7, dell'ex D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda, sul quotidiano "*il Salernitano*" in data 22/03/2008:

CHE copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso il Settore Provinciale Ecologia di Salerno per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico;

CHE non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all' art. 5, comma 8 dell'ex D. Lgs. 59/05;

CHE, a norma dell' art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.e i. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, l' autorizzazione di cui all'allegato IX del D.Lgs. 152/06, che per la Ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl è di seguito riportata:

ATTI AMBIENTALI INTEGRATI NELL' A.I.A.		
Estremi atto	Ente	Oggetto
Decreto Dirigenziale n. 102 del 06.05.2005	Regione Campania	DPR 203/88, DPR 25.07.91 art. 4 Ridotto Inquinamento Atmosferico – Decreto n. 1164 del 28.05.02 –Rinnovo Autorizzazione.

PRESO ATTO:

CHE il 26 marzo 2010, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta, alla ditta richiedente, di documentazione integrativa a chiarimento di quanto emerso durante la seduta stessa e sulla scorta del rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 47/SA;

CHE il 20 maggio 2010, prot. 444134 la Ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl ha trasmesso la documentazione integrativa;

CHE il 31 maggio 2010, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta, alla ditta richiedente, di ulteriore documentazione integrativa a chiarimento di quanto emerso durante la seduta stessa e sulla scorta del rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 47/BIS/SA, prot.470669 del 31.05.10;

CHE il 06 luglio 2010, prot. 576395, è stata acquisita la documentazione integrativa della Ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl;

CHE il 13 luglio, prot. 597129, è stata acquisita la nota fax dell'ASL Salerno, prot. 11115 del 12.07.10, in cui si esprime parere favorevole all'autorizzazione integrata ambientale;

CHE il 15 luglio 2010, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta, alla ditta richiedente, di documentazione integrativa a chiarimento di quanto emerso durante la seduta stessa e sulla scorta del rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 47/TER/SA.

CHE il 20 settembre 2010, la Ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita al prot. 762061 del 22.09.10;

CHE il 27 settembre 2010, si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta, alla ditta richiedente, di documentazione integrativa; nel corso della seduta il rappresentante del Comune di Mercato San Severino ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

CHE il 15 ottobre 2010, prot. 830039, la Ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl ha trasmesso la documentazione integrativa;

CHE il 18 ottobre 2010, si è tenuta la quinta seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta, alla ditta richiedente, di documentazione integrativa a chiarimento di quanto emerso durante la seduta stessa e sulla scorta del rapporto redatto dall'Università del Sannio, prot. 832273 ed in attesa del parere dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano;

CHE il 27 ottobre 2010, prot. 861994, la Ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl ha trasmesso la documentazione integrativa;

CHE il 15 novembre si è tenuta la Conferenza conclusiva, che, sulla scorta della documentazione agli atti, ivi inclusa quelle integrative, del parere favorevole dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, n. 16/2010, prot.16665 del 15/11/2010, all'unanimità, si è espressa formulando parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, con la seguente prescrizione:

- 1) presentazione della scheda "H", secondo le indicazioni riportate nel verbale della succitata seduta;
- 2) presentazione della scheda "D",aggiornata con il tempo di adeguamento della BAT 06.3 entro il 31.12.2011;
- 3) presentazione del Piano di Monitoraggio aggiornato riportante:
 - a) Le norme UNI utilizzate per l'effettuazione delle misurazioni di tutti gli agenti inquinanti (aria, suolo, ecc.):
 - b) I controlli sulle acque di scarico e di dilavamento piazzali dovranno essere effettuati due volte per ogni campagna di lavorazione:
 - c) Presentazione dopo dieci dall'inizio della prossima campagna di lavorazione della relazione revisionale di impatto acustico prevedendo la caratterizzazione del rumore ambientale e di fondo sia al perimetro sia nei pressi dei ricettori sensibili; dovrà altresì essere effettuta la valutazione del livello differenziale del rumore in ambiente abitativo ai sensi del DPCM 14.11.1997; tale relazione dovrà essere integrata con una relazione di impatto acustico effettuata nei pressi dei ricettori sensibili; dovrà altresì essere effettuata la valutazione del livello differenziale del rumore in ambiente abitativo ai sensi del DPCM 14.11.1997. Dovranno essere adottate, ove possibile, tutte le bat per il contenimento del rumore ambientale;

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nelle Conferenze di Servizi, a seguito delle trasmissioni dei relativi verbali, avvenute con note prot. 331505 del 15.04.10, prot. 493201 del 08.06.10, prot. 623509 del 21.07.10, prot. 775820 del 27.09.10, prot. 838662 del 19.10.10 e prot. 933510 del 22.11.10;

CHE in data 17/12/2010, prot. 1009707, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa, di cui ai punti 1, 2 e 3 e la ricevuta del versamento a saldo per le spese di istruttoria, a favore della Regione Campania, calcolate ai sensi del D.M. 24.04.2008;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'ex D. Lgs. 59/05, la ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl - all'esercizio dell' attività IPPC cod. 6.4b;

CONSIDERATO:

CHE l'art.29-sexies del D.Lgs 152/2006, stabilisce che i valori limite di emissione, fissati nelle A.I.A. non possono essere comunque meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;

CHE la Conferenza di Servizi succitata, non ha determinato valori limite di emissione diversi da quelli fissati dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO:

CHE la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, di Salerno, in forza della Delibera n. 62 del 19/01/2007 e successivo Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007;

CHE la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento, ove necessario, delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità e previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;

CHE sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;

CHE dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

CHE ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D. Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione;

CHE le eventuali modifiche progettate dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dal Settore Provinciale Ecologia di Salerno a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 e 2 del D. Lgs.152/06;

VISTO:

- il D.M. 31.01.05;
- il D.Lgs. n. 59 del 18.02.05;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06;
- il D.L. n. 180 del 30.10.07 convertito con Legge n. 243 del 19.12.07;
- il D.L n. 248 del 31.12.07 convertito con Legge n. 31 del 28.02.08;
- la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07;
- la D.G.R.C. n. 1158 del 29.06.07;
- la Legge n. 4 del 16.01.08;
- il D.M. 24.04.08

Alla stregua del rapporto tecnico-istruttorio conclusivo eseguito dall'Università del Sannio di Benevento del Dipartimento di Ingegneria, nonché dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza di Servizi, in conformità alle determinazioni della stessa raggiunte e per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il Dirigente di Settore,

DECRETA

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto esistente prima autorizzazione ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 152/06, alla ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl, con sede legale ed impianto nel Comune di Mercato San Severino, via Macello, 5, per l' attività IPPC codice 6.4b: Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale), alle condizioni e con le modalità descritte nel progetto approvato in Conferenza di Servizi e con l'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;
- 2) che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29-quater comma 11, D.lgs. 152/06, le autorizzazioni, elencate in premessa ed individuate nell'allegato IX del D.Lgs. 152/06;
- 3) di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente provvedimento ivi inclusi gli allegati n. 1, 2 e 3, così identificati:
- Allegato 1: Piano di monitoraggio e controllo (prot.1009707 del 17/12/2010);
- Allegato 2: Applicazione delle BAT (prot.1009707 del 17/12/2010)
- Allegato 3: Emissioni in Atmosfera (prot.830039 del 15/10/2010); Scarico delle acque reflue industriali (prot.1009707 del 17/12/2010);
- 4) che il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, dà comunicazione alla Regione Campania STAP Ecologia di Salerno, specificando la data di inizio, la tipologia e le modalità di esecuzione;
- 5) di stabilire che la ditta, in applicazione della BAT 06.3, installerà dei contatori sui principali comparti dell'impianto entro il 31.12.2011;
- 6) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno ed all'ARPAC di Salerno, i risultati dei controlli sulle acque di scarico e di dilavamento piazzali due volte per ogni campagna di lavorazione;
- 7) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno ed all'ARPAC di Salerno la relazione acustica, effettuata dopo dieci giorni dall'inizio della prossima campagna di lavorazione, di impatto acustico prevedendo la caratterizzazione del rumore ambientale e di fondo sia al perimetro sia nei pressi dei ricettori sensibili; dovrà altresì essere effettuta la valutazione del livello differenziale del rumore in ambiente abitativo ai sensi del DPCM 14.11.1997; tale relazione dovrà essere integrata con una relazione di impatto acustico effettuata nei pressi dei ricettori sensibili; dovrà altresì essere effettuata la valutazione del livello differenziale del rumore in ambiente abitativo ai sensi del DPCM 14.11.1997. Dovranno essere adottate, ove possibile, tutte le bat per il contenimento del rumore ambientale;
- 8) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, a completamento dell'istruttoria del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la copia del Certificato di Prevenzione Incendi;
- 9) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;
- 10) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno ed al Comune di Mercato San Severino, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportate;

- 11) di stabilire che l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;
- 12) che il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 1 del D.lgs. 152/06 ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di notifica;
- 13) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.e.i., comunicherà tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania-Settore Tecnico Amministrativo Ecologia di Salerno;
- 14) che il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Campania Settore Provinciale Ecologia di Salerno un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 15) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 16) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;
- 17) che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dall'A.R.P.A. Campania;
- 18) che la Ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell' autorizzazione, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 24.04.08, come seque:
- a) prima della comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, allegando alla stessa la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);
- 19) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;
- 20) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;
- 21) di notificare il presente provvedimento alla ditta ERNESTO COPPOLA & FIGLI srl, con sede legale ed impianto nel Comune di Mercato San Severino, via Macello, 5;
- 22) di inviarne copia del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Mercato San Severino, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno ed all' Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano:



23) di inoltrarlo all'AGC 05 Ecologia - Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento – Programmazione e Gestione dei Rifiuti, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Setaro